Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2019, n. 111-9018

L.R. 75/95 e s.m.i. Approvazione del programma regionale delle attivita' di lotta alle zanzare per l'anno 2019.

A relazione dell'Assessore Saitta:

Premesso che:

- la L.R. 24 ottobre 1995, n. 75 "Contributi agli Enti locali per il finanziamento di interventi di lotta alle zanzare" è nata dall'esigenza di contribuire alla tutela della salute dei cittadini, al miglioramento della qualità della vita nelle zone del territorio regionale, soggette a infestazioni di zanzare, attraverso interventi finanziari a sostegno degli Enti locali per iniziative di lotta contro tali insetti;
- la legge regionale sopra indicata prevede che la Giunta regionale stabilisca gli indirizzi, individuando le iniziative e le aree prioritarie di intervento, approvi il programma di lotta alle zanzare, comprendente le iniziative ammissibili a contributo e il relativo preventivo di spesa;
- la DGR n.14-13100 del 25.01.2010 di approvazione delle istruzioni applicative della L.R. 75/95, definisce, tra l'altro, gli indirizzi applicativi e le iniziative di lotta ammissibili a finanziamento che comprendono:
- interventi in aree prioritarie oggetto di apposito piano regionale;
- interventi in aree non prioritarie richiesti dagli Enti locali;
- il DPCM 12 gennaio 2017 ha definito e aggiornato i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) di cui all'art. 1, comma 7 del D.lgs 502/92, che rappresentano le attività, i servizi e le prestazioni garantite ai cittadini con le risorse messe a disposizione del Servizio Sanitario Nazionale;
- per ciò che riguarda il livello "Prevenzione Collettiva e Sanità Pubblica" e l'area di intervento denominata "Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie infettive e parassitarie", nell'ambito delle attività per il controllo della diffusione di malattie infettive e diffusive sono previsti interventi di controllo su fonti e veicoli/vettori di trasmissione, tra i quali gli animali artropodi ove rientrano le zanzare in grado di trasmettere all'uomo arbovirus associati allo sviluppo di alcune malattie quali Dengue, Chikungunya, Zika, West Nile e altre arbovirosi;
- in particolare la Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria e quella della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari del Ministero della Salute emanano annualmente circolari che includono misure e indicazioni dettagliate, contenute nei Piani Nazionali di sorveglianza e risposta alle arbovirosi trasmesse da zanzare invasive, finalizzate alla sorveglianza dei casi umani delle patologie sopra indicate e alla valutazione del rischio di trasmissione dei virus, tramite la sorveglianza epidemiologica dei casi umani, la sorveglianza entomologica e il controllo degli insetti vettori, la comunicazione del rischio e la formazione;
- tali Piani, che si pongono l'obiettivo principale di ridurre il rischio di trasmissione autoctona dei virus, attribuiscono alle Regioni, alle Pubbliche Amministrazioni e ai Comuni la responsabilità di effettuare tempestivamente le attività per il controllo delle zanzare invasive;
- dall'anno 2016 in raccordo con quanto previsto dalle circolari ministeriali opera in Regione Piemonte il Piano regionale di sorveglianza e controllo dei casi umani di Dengue, Chikungunya, Zika, West Nile e altre arbovirosi, che fornisce indicazioni organizzative e operative rispetto agli

interventi per il controllo della diffusione di tali arbovirosi finalizzate a favorire l'integrazione dei sistemi di sorveglianza in ambito umano, entomologico e veterinario, assegnando compiti e funzioni ai soggetti e gli Enti a vario titolo coinvolti.

Considerato che:

- negli ultimi anni il ruolo vettoriale assunto dalle zanzare nella diffusione di patologie umane e animali è notevolmente aumentato a causa dell'introduzione di zanzare in grado di trasmettere malattie virali; in particolare nel 2018, in Italia e in altri Paesi dell'Europa centro-meridionale, è stato registrato un aumento della circolazione del virus West Nile e del numero di casi di infezione;
- per quanto sopra esposto si rende necessario caratterizzare maggiormente il piano regionale di lotta alle zanzare 2019 sul versante delle attività di contrasto e prevenzione delle malattie trasmesse da vettori, quale supporto necessario allo sviluppo delle azioni dei piani nazionali arbovirosi e all'attuazione dei LEA di cui al DPCM sopra citato, facendovi fronte con le risorse economiche del Fondo Sanitario:
- il programma di attività di cui all'Allegato A alla presente deliberazione contiene le linee di intervento di interesse regionale per la lotta alle zanzare per l'anno 2019 ritenute fondamentali per realizzare le attività di tutela della salute dei cittadini nei territori oggetto di infestazioni e concorrere al raggiungimento degli obiettivi fissati dai piani nazionali. Gli interventi riguardano principalmente i seguenti ambiti:
- cofinanziamento nella misura del 50% della spesa ammissibile dei progetti urbani presentati dagli Enti locali per l'anno 2019 ai sensi dell'art. 5 della L.R. 75/95 ;
- attività di informazione, monitoraggio e contrasto della diffusione dei vettori di patologie umane e animali veicolate da zanzare che comprende:
- attività di sorveglianza generale e monitoraggio del territorio;
- attività mirate di sorveglianza, indagine e lotta;
- interventi contro la diffusione di malattie da vettore;
- attività di formazione e informazione:
- attività tecniche finalizzate all'attuazione della L.R. 75/95 in ambiti urbani e rurali non risicoli;
- attività di ricerca e sviluppo.
- la citata legge 75/95, in riferimento ai progetti nelle aree urbane che vengono presentati dagli Enti Locali, prevede la concessione da parte dell'Amministrazione regionale di contributi per un importo massimo del 50% della spesa ammissibile da cui ne deriva che il 50% dei costi dei progetti relativi alle aree urbane è a carico degli Enti Locali che presentano la domanda di contributo e il restante 50% è a carico della Regione;
- in particolare l'art. 3, comma 1 bis della L.R. 75/95, come modificata dalla L.R. 28/08, prevede che gli Enti che presentano progetti di lotta in ambito urbano possano richiedere alla Regione di attuare gli interventi direttamente o attraverso il soggetto coordinatore di cui all'art. 8 bis della L.R.75/95 e che i medesimi Enti versino all'Amministrazione regionale la quota a proprio carico necessaria all'attuazione degli interventi;
- ai sensi della citata legge l'Amministrazione regionale deve provvedere al trasferimento delle risorse al soggetto coordinatore che ha realizzato gli interventi, sostenendone i costi.

Tenuto conto:

- del parere espresso in data 12.04.2019 dal Comitato Tecnico Scientifico per la lotta alle zanzare e altri vettori di cui alla DGR n. 22-4857 del 10.04.2017 con il quale sono state approvate le linee di intervento di interesse regionale per la lotta alle zanzare per l'anno 2019 di cui all'Allegato A alla presente deliberazione;
- che sulla base di tali indicazioni sono state quantificate in Euro 2.500.000,00 le risorse ritenute necessarie per la realizzazione di tali attività.

Richiamati:

- la L.R. 13 novembre 2006 n. 35 di modifica della L.R.75/95 che prevede all'art.8 bis la possibilità da parte della Giunta regionale di incaricare l'IPLA del coordinamento e della gestione di attività relative alle iniziative riguardanti gli interventi di lotta alle zanzare, nonché dell'attuazione del programma regionale di lotta;
- la DCR n. 190-27730 del 17.06.2008 e la DCR n. 237-38076 del 17.10.2017 che hanno modificato e integrato lo Statuto di IPLA S.p.A al fine di meglio definirne le caratteristiche di società in house per svolgere maggiormente il ruolo di strumentalità agli interessi regionali ;
- il nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs 50/2016) che definisce le condizioni in presenza delle quali sono possibili gli affidamenti diretti a un soggetto "in house" senza ricorrere al mercato.
- l'art. 192, comma 2 del suddetto Codice prevede che, ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti effettuino preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonchè dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonchè di ottimale impiego delle risorse pubbliche;
- le "Linee guida relative al controllo analogo sugli Organismi partecipati dalla Regione Piemonte operanti in regime di in house providing strumentale" come da ultimo aggiornate con la DGR n. 2–6001 del 01.12.2017 che oltre a definire le diverse tipologie di controllo e le modalità del loro esercizio, richiede da parte della Direzione che dispone l'affidamento in house una verifica della convenienza economica dell'affidamento di attività a tali organismi e la valutazione dell'idoneità dei medesimi all'esecuzione dell'attività, sotto il profilo della struttura organizzativa e delle risorse disponibili.
- l'art. 6 "Modalità di affidamento" delle citate Linee guida che, al comma 2, prevede che, fatto salvo quanto previsto dalle eventuali convenzioni quadro, alla Direzione regionale che dispone l'affidamento "in house" compete, tra l'altro, la comparazione dei costi/corrispettivi ai fini della valutazione di congruità prevista dall'art. 192 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;
- il medesimo comma 2 che prevede che la valutazione di congruità, ai sensi dell'art. 192 d.lgs 50/2019, vada effettuata in conformità agli obiettivi della Regione Piemonte tenendo conto sia degli aspetti economici che degli interessi pubblici da perseguirsi;

- l'Allegato B alla citata DGR n. 2–6001 del 01.12.2017 contenente l'elenco degli organismi partecipati della Regione Piemonte operanti in regime di "in house providing" che prestano servizi strumentali alle funzioni amministrative esercitate dalla Regione Piemonte, tra i quali è indicata l'IPLA S.p.A..

Ritenuto necessario;

- approvare, ai sensi della L.R. 75/95 e s.m.i, il programma regionale delle attività di lotta alle zanzare per l'anno 2019 di cui all'Allegato A alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- demandare alla Direzione Sanità:
- l'attuazione del citato programma tramite il soggetto coordinatore, individuato anche attraverso l'affidamento diretto ad IPLA S.p.A, qualora ne ricorrano le condizioni e secondo quanto disposto dall'art. 192 del D.lgs.50/2016;
- l'approvazione dei progetti di dettaglio delle attività di cui all'Allegato A, comprensivi degli obiettivi, della descrizione delle attività, dei tempi di esecuzione e dei costi ripartiti sulla base delle singole voci di attività;
- la valutazione della presenza delle condizioni legittimanti l'affidamento, nei limiti delle risorse assegnate e secondo quanto normativamente previsto;
- prevedere, per la realizzazione delle attività descritte nell'Allegato A, l'importo massimo complessivo di Euro 2.500.000,00 di cui allo stanziamento dei capitoli 113114/18, 113118/19 e 179350/18 Missione 13 Programma 07 del bilancio di previsione 2019-2021;
- prevedere che la valutazione e approvazione dei progetti che nelle annualità successive verranno presentati ai sensi dell'art. 3, comma 1 bis della L.R. 75/95 dagli EE.LL, siano subordinate alla verifica dei pagamenti effettuati a favore dell'Amministrazione regionale da parte degli Enti medesimi.

Tenuto conto del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 41", così come integrato e corretto dal D.Lgs. 126 del 10 agosto 2014, in particolare viste le disposizioni del Titolo II "Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario" del D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.

Vista la Legge Regionale 19 marzo 2019, n. 9 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021;

vista la DGR n. 1 - 8566 del 22/3/2019 "Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.",

vista la DGR n. 32-8895 del 6.5.2019 e n. 12-8921 del 16.5.19 con le quali sono state disposte le variazioni al bilancio di previsione finanziario 2019-2021, necessarie a finanziare gli interventi di lotta alle zanzare per l'anno2019.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17.10.2016.

la Giunta Regionale, unanime,

visto il D.lgs.165//01;

vista la L.R. 23/08;

delibera

- di approvare, ai sensi della L.R. 75/95 e s.m.i, il programma regionale delle attività di lotta alle zanzare per l'anno 2019 di cui all'Allegato A alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- di demandare alla Direzione Sanità:
- l'attuazione del citato programma tramite il soggetto coordinatore, individuato anche attraverso l'affidamento diretto ad IPLA S.p.A, qualora ne ricorrano le condizioni e secondo quanto disposto dall'art. 192 del D.lgs.50/2016;
- la valutazione della presenza delle condizioni legittimanti l'affidamento, nei limiti delle risorse assegnate e secondo quanto normativamente previsto;
- l'approvazione dei progetti di dettaglio delle attività di cui all'Allegato A, comprensivi degli obiettivi, della descrizione delle attività, dei tempi di esecuzione e dei costi ripartiti sulla base delle singole voci di attività;
- di prevedere, per la realizzazione delle attività descritte nell'Allegato A, l'importo massimo complessivo di Euro 2.500.000,00 di cui alle risorse stanziate nella Missione 13 Programma 07 del bilancio di previsione 2019-2021;
- di prevedere che la valutazione e approvazione dei progetti urbani che nelle annualità successive verranno presentati ai sensi dell'art. 3, comma 1 bis della L.R. 75/95 dagli EE.LL, siano subordinate alla verifica dei pagamenti effettuati a favore dell'Amministrazione regionale da parte degli Enti medesimi.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010 e dell'art.26, comma 1 del D.lgs 33/2013 e s.m.i. nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato

PROGRAMMA REGIONALE DELLE ATTIVITA' IN MATERIA DI LOTTA ALLE ZANZARE PER L'ANNO 2019

Le linee di intervento di interesse regionale per la lotta alle zanzare per l'anno 2019 riguardano principalmente i seguenti ambiti:

- cofinanziamento nella misura del 50% della spesa ammissibile dei progetti urbani presentati dagli Enti locali per l'anno 2019 ai sensi dell'art. 5 della L.R. 75/95 ;
- attività di informazione, monitoraggio e contrasto della diffusione dei vettori di patologie umane e animali veicolate da zanzare che comprende:
- attività di sorveglianza generale e monitoraggio del territorio;
- attività mirate di sorveglianza, indagine e lotta;
- interventi contro la diffusione di malattie da vettore:
- attività di formazione e informazione:
- attività tecniche finalizzate all'attuazione della L.R. 75/95 in ambiti urbani e rurali non risicoli:
- attività di ricerca e sviluppo.

COFINANZIAMENTO DEI PROGETTI URBANI PRESENTATI DAGLI ENTI LOCALI PER L'ANNO 2019 AI SENSI DELLA L.R. 75/95.

La L.R. 75/95, in riferimento ai progetti nelle aree urbane presentati dagli Enti Locali, prevede la concessione da parte dell'Amministrazione regionale di contributi per un importo massimo del 50% della spesa ammissibile da cui ne deriva che il 50% dei costi dei progetti relativi alle aree urbane è a carico degli Enti Locali che presentano la domanda di contributo e il restante 50% è a carico della Regione;

Inoltre, l'art. 3 della L.R. 75/95, come modificata dalla L.R. 28/08, prevede che gli Enti che presentano progetti di lotta in ambito urbano possano richiedere alla Regione di attuare gli interventi direttamente o attraverso il soggetto coordinatore e che i medesimi Enti versino all'Amministrazione regionale le somme necessarie all'attuazione degli interventi, nel limite massimo previsto dalla L.R. citata.

In merito alle attività di lotta da realizzare nell'anno 2019 sono pervenute da parte di 234 Comuni , di cui 4 nell'ambito del progetto presentato da un Ente Parco, domande di contributo per un importo complessivo a preventivo di Euro 1.999.803,79 di cui il 50%, pari a Euro 999.901,90 a carico regionale a titolo di cofinanziamento ed il restante 50% a carico degli Enti locali proponenti; i singoli progetti saranno oggetto di specifica approvazione da parte della Direzione Sanità.

ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE, MONITORAGGIO E CONTRASTO DELLA DIFFUSIONE DEI VETTORI DI PATOLOGIE UMANE E ANIMALI VEICOLATE DA ZANZARE.

Negli ultimi anni il ruolo vettoriale assunto dalle zanzare nella diffusione di patologie umane e animali è notevolmente aumentato a causa dell'introduzione di zanzare in grado di trasmettere malattie virali come Chikungunya, Dengue, Zika e West Nile. In particolare il "Piano nazionale integrato di prevenzione, sorveglianza e risposta ai virus West Nile e Usutu – 2019" del Ministero della Salute ha definito la Regione Piemonte come area ad Alto rischio di trasmissione di West Nile

Le misure più appropriate per il contrasto alla diffusione di malattie trasmesse dalle zanzare vettrici possono essere applicate a seguito della conoscenza del territorio e delle dinamiche delle popolazioni di zanzare che vi si sono stabilite che si ottengono attraverso il monitoraggio sul territorio e attraverso la rilevazione delle peculiarità del medesimo.

Pertanto, al fine di garantire la massima sorveglianza sui vettori responsabili della possibile diffusione di patologie, si rende necessario svolgere tutte le necessarie attività di formazione, informazione, monitoraggio e contrasto della diffusione dei vettori di patologie umane e animali veicolate da zanzare.

Le linee di azione comprendono:

- attività di sorveglianza generale (entomologica, virologica, dei vettori ecc.). In accordo con il "Piano nazionale integrato di prevenzione, sorveglianza e risposta ai virus WestNile e Usutu – 2019" del Ministero della Salute, verrà effettuata la sorveglianza entomologica suddividendo il territorio in aree regolari, tenendo conto dei limiti altitudinali nelle varie fasce latitudinali e comunque non al di sopra dei 600 metri s.l.m.

Sempre in accordo con il "Piano nazionale integrato di prevenzione, sorveglianza e risposta ai virus WestNile e Usutu – 2019" del Ministero della Salute i campioni entomologici prelevati dalla rete di sorveglianza entomologica saranno inviati all'Istituto competente che provvederà ad effettuare i test per l'indagine virologica specifica.

Inoltre per conoscere la distribuzione della specie di zanzara vettore dei virus che provocano alcune malattie sopra citate si realizzerà una rete di monitoraggio sul territorio piemontese basata sull'utilizzo di circa 1.200 ovitrappole.

La rete consentirà di ottenere utili informazioni sul grado di infestazione sul territorio piemontese anche al fine di intervenire sugli eventuali casi importati di malattie trasmesse da questa specie. Un altro ambito in cui si opererà è la sorveglianza sulla possibile introduzione di nuove specie di zanzare potenziali vettrici sia di patologie di cui si sono già registrati casi in Italia, sia in grado di veicolare nuove malattie.

- attività mirate di sorveglianza, indagine e lotta. In particolare è previsto il monitoraggio dei siti sensibili ovvero tutte quelle aree di forte aggregazione, o che per loro natura associano numerose persone, in cui viene accertata una situazione a rischio per la possibile insorgenza di focolai epidemici di malattie da vettore collegate alle zanzare, al fine di garantire la sorveglianza sul territorio piemontese.

Inoltre, al fine di ridurre il rischio di trasmissione autoctona dei virus sopra indicati verranno effettuati tutti gli interventi necessari contro la diffusione di malattie da vettore, sulla base di quanto previsto dalle circolari ministeriali e del Piano regionale di sorveglianza e controllo dei casi umani di Dengue, Chikungunya, Zika, West Nile che fornisce indicazioni organizzative e operative rispetto agli interventi per il controllo della diffusione di tali arbovirosi.

- attività di formazione e informazione (informazione ai cittadini, attività di formazione nei confronti di medici, infermieri e veterinari, attività di divulgazione nelle scuole);
- attività tecniche finalizzate all'attuazione della L.R. 75/95 in ambiti urbani e rurali non risicoli;
- attività di ricerca e sviluppo che, in accordo con quanto indicato dal Ministero della Salute, comprenderà una serie di test per valutare l'eventuale comparsa sul territorio piemontese di forme di resistenza ai larvicidi utilizzati nell'ambito dei progetti di lotta alle zanzare.

Agli oneri economici di cui al presente programma previsti nell'importo massimo di Euro 2.500.000,00 si farà fronte con le risorse stanziate nella Missione 13 - Programma 07 del bilancio di previsione 2019-2021.